



Melilli
Terrazza degli Iblei



Palazzo Comunale

COMUNE DI MELILLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 17 Data 14/02/2025	OGGETTO: "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 1607/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 2179/2017 R.G. TRA P.C. E IL COMUNE E ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 34 DEL 30.01.2025" Proposta per il C.C. n. 13 del 13/02/2025.
--	--

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 13,30, si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Melilli, nominato con delibera di C.C. n. 86 del 06.11.2023, così composto:

- Dott.ssa Dorotea Caligiore, Presidente;
- Dott.ssa Angela Grasso, componente;
- Dott. Armando Sorbello, componente;

per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di C.C. n. 13 del 13/02/2025.

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/02/2025 ricevuta a mezzo pec il 13/02/2025 con prot. 5232 di cui all'oggetto, comprensiva dei relativi allegati;

Visti

i seguenti articoli del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel):

- l'art. 239, comma 1, n. 6, che prevede il rilascio del parere da parte dell'Organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) punto 2), che prevede tra l'altro il rilascio del parere da parte dell'Organo di Revisione sulla verifica degli equilibri di bilancio;
- art. 193, che richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- art. 194, che prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- Che la sentenza in oggetto costituisce titolo esecutivo ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lett. A del D.lgs. N. 267/2000.

Considerato:

che con atto di citazione notificato all'Ente in data 05.04.2017 la Sig.ra P.C. adiva innanzi al Tribunale Civile di Siracusa il Comune di Melilli, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso in data 07.07.2010 e quantificati in Euro 15.050,13;

che il giudizio di primo grado, iscritto al n.2179/2017 R.G., si concludeva con sentenza n.1607/20924, notificata in data 11.07.2024 con prot. n. 21614, di condanna dell'ente al pagamento dei danni subiti dalla sig.ra P.C. pari ad Euro 8.085,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidati in Euro 3.805,00 da rimborsare all'erario, atteso che parte attrice risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e spese per il CTU

che con delibera n.259 del 30.07.2024 la Giunta Comunale conferiva apposito incarico legale all'Avv.to Silvia Leone, del Foro di Siracusa, per impugnare innanzi la Corte di Appello di Catania la Sentenza n.1607/2024 al fine di ottenerne la totale riforma;

che con nota del 24.10.2024, acquisita al prot. n.31662, reiterata con successiva nota del 19.12.2024, il legale dell'ente, incaricato in sede di appello, avv.to Silvia Leone, comunicava la volontà di controparte di transigere la controversia

accettando in pagamento, a saldo e stralcio *pro bono pacis* di Euro 6.000,00 Omnia, a titolo di ristoro di tutti i danni, senza interessi né rivalutazione oltre al pagamento di Euro 366,00 per rimborso spese di CTU anticipate nel giudizio di primo grado ed Euro 3.805,00 da rimborsare direttamente all'Erario, atteso che parte attrice risulta ammessa al patrocinio gratuito a carico dello Stato;

acquisito con nota del 22.01.2025, prot. n.2369, parere *pro veritate* dell'Avv.to Leone Silvia sull'opportunità di transigere i giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania - iscritto al n.1121/2024 R.G. unitamente a copia dell'atto di transazione sottoscritto dalla sig.ra P.C. e dal legale di fiducia Avv.to Dario Fava, a valere come proposta vincolante ai sensi di legge e preso atto di quanto affermato dal legale incaricato dall'Ente nel proprio parere, Avv.to Leone, sulla convenienza per il Comune di transigere al fine di evitare oneri imprevisti, ridurre i tempi di attesa per la risoluzione della controversia e i rischi legali all'alea dello stesso;

che, considerato che la prima udienza di trattazione della causa era fissata per il 03.02.2025, la Giunta Municipale adottava specifico atto n.34 del 30.01.2025 per definire in via transattiva la controversia pendente innanzi alla Corte di Appello di Catania, n.1121/2024 R.G., tra la Sig.ra P.C. e il Comune di Melilli per il risarcimento dei danni fisici in conseguenza del sinistro occorsogli in data 03.07.2010 in Melilli, giusta Sentenza n.1607/2024 emessa dal Tribunale Civile di Siracusa, mediante il pagamento a saldo e stralcio di ogni pretesa, nonché alla rinuncia del contenzioso pendente ed alle spese di lite per il grado di appello , per la somma complessiva di € 6.366,00 omnia, a favore di parte dell'appellata/ danneggiata, oltre ad € 3.805,00 per spese di lite a favore dell'Erario, per un importo complessivo di € 10.171,00 piuttosto che di € 13.190,00 , approvando contestualmente lo schema di atto di transazione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto transattivo ed alla rinuncia, salvo buon fine, del contenzioso pendente in sede di appello;

che si dava atto che la somma complessiva di € 10.171,00 sarebbe stata imputata al Cap. 2B7, Missione 1/Programma 11/Titolo 1 alia voce "Debito Finanziato da Fonda Rischi " a seguito iscrizione in bilancio del Fondo rischi;

che la Giunta dava mandato alla Responsabile del Settore VIII "Affari Legali e Contenzioso Tributario", di adottare gli atti consequenziali al presente atto e in particolare il rinvio al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori

bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) e la liquidazione della somma con proprio atto dirigenziale in seguito alla sottoscrizione dell'atto transattivo ed alla approvazione da parte dell'Organo Consiliare;

considerato inoltre che:

1. La sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
2. L'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto nell'art. 55 legge n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991, esprime la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
3. Nel caso della sentenza esecutiva o titolo esecutivo, come nella fattispecie, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
4. Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
5. Si rende dunque necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL. e in particolare si rende necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 comma 1 lettera a), in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la minore somma complessiva e finale di € 10.171,00 (rispetto al totale dovuto di € 13.190,00 comprensivo di interessi e rivalutazione);

Visto

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ravvisata

la necessità di effettuare le seguenti osservazioni e considerazioni per il Consiglio Comunale: i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vanno adottati con tempestività, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente per eventuali interessi o spese di giustizia e quant'altro; la responsabilità tecnica è stata assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, esprimendo un

proprio parere di competenza in termini di "*favorevole*", attestando, altresì, anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa proprio nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

è bene sottolineare e riportare infine anche il contenuto dell'art. 9 del Decreto Legge, n. 78/2009, laddove si recita "*tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*", al comma 2 si dispone: "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*".

Letti

- il parere di regolarità tecnica, in termini di "*favorevole*", ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dal Responsabile del Servizio Belluardo Lucia Luisa;
- il parere di regolarità contabile in termini di "*favorevole* " ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e dell'art.12, L.R. 30/2000 reso dal Responsabile del Servizio Prof. Avv. Amato Daniel;

Preso atto:

- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativa necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti.
- che nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (lettera a) dell'art. 194, comma 1, D.lgs. n.267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di essa.
- che ai sensi dell'art. 239 del D.lgs., n. 267/2000, le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere sottoposte all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza;

- che corre l'obbligo di comunicazione agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003);

CONCLUSIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti

limitatamente alle proprie competenze, sulla proposta di deliberazione di C.C. n°11 del 11/02/2025 avente ad oggetto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000;

Esprime Parere Favorevole

“Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 scaturente dalla sentenza n. 1607/2024 emessa dal Tribunale civile di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 2179/2017 R.G. tra p.c. e il comune e atto di transazione approvato con delibera di Giunta Municipale n. 34 del 30.01.2025”.

Invita

L'Ente:

- a verificare puntualmente l'adeguatezza del Fondo rischi e passività potenziali stanziati sul bilancio rispetto ai giudizi pendenti in capo all'Ente stesso;
- a trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, alla competente procura della Corte dei Conti gli atti relativi al predetto riconoscimento.

Raccomanda

agli uffici dell'Ente di inviare alla competente Procura della Corte dei Conti la deliberazione del Consiglio, completa in tutte le sue parti, relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 **accompagnata da una relazione dettagliata** sui fatti a firma del Segretario Comunale, nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali

responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualunque modo concorso alla sua concretizzazione, dovendosi quantificare, altresì, la quota di debito per la quale non sussistano i presupposti di utilità per l'ente (spese legali, interessi, maggiori oneri di qualunque specie, ecc.) allegando il mandato di pagamento emesso o, in alternativa, dovrà essere specificato il motivo per il quale non risulti ancora emesso (**come richiesto con nota della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 15.11.2022**), notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell'avvenuto adempimento.

Copia del presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 14,00 e confermato dalle sottoscrizioni che seguono, è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

Dott. Dorotea Caligiore - Presidente

Rag. Angela Grasso – Componente

Dott. Armando Sorbello – Componente